

## **COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) GAMBARO Presidente

(MI) CERINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) RONDINONE Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore TINA ANDREA

Nella seduta del 13/05/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## **FATTO**

Successivamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nell'ottobre 2007, con reclamo del 5 aprile 2013 la ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo, relative al contratto di finanziamento (concluso nell'ottobre 2007), nonché ai contratti di finanziamento precedentemente conclusi con il medesimo intermediario nel novembre 2001 e nel febbraio 2005. Il contratto di finanziamento concluso nell'ottobre 2007 veniva, infatti, sottoscritto in occasione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento concluso nel febbraio 2005, a sua volta sottoscritto in occasione della estinzione del precedente contratto del novembre 2001.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall'intermediario, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di Euro 11.299,40, oltre interessi al tasso legale.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario ha precisato quanto segue:



- i primi due contratti sono stati stipulati ed estinti "ben prima del 1° gennaio 2009 e pertanto controversie su di essi non possono essere sottoposte all'ABF";
- "per quanto attiene al contratto stipulato a ottobre del 2007", il ricorso non è procedibile, in quanto si riferisce "a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009":
- "non può esservi dubbio sul fatto che nel caso di specie si debba prendere in considerazione la data di sottoscrizione del contratto. Le richieste e contestazioni avversarie si fondano inequivocabilmente sulla (presunta) mancanza di trasparenza del contratto e della conseguente illegittimità (per contrarietà all'art. 125 comma 2 TUB) delle pattuizioni relative alla modalità di determinazione del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del prestito";
- "Se si contesta (come in effetti è) l'invalidità delle pattuizioni allora si contesta un vizio genetico del rapporto contrattuale sicché si deve prendere in considerazione la data di stipula del contratto (anno 2006), ed il ricorso è improcedibile. Se si contesta solo ed esclusivamente il conteggio di anticipata estinzione, senza nulla obiettare circa la validità delle pattuizioni che disciplinano le modalità di determinazione del residuo debito in caso di estinzione anticipata del prestito, allora il ricorso andrà rigettato perché il conteggio è stato elaborato in base a previsioni contrattuali liberamente accettate e non contestate".
- i conteggi estintivi sono stati elaborati nel rispetto "di quanto previsto dagli artt. 125 TUB e 3 del DM 8 luglio 1992: "la norma di fonte primaria richiama un concetto di pura equità, non definito, ed in quanto tale non chiaramente applicabile in assenza di disposizioni attuative. L'attuazione della disposizione di fonte primaria è stata appunto delegata al CICR, con il compito di determinare le modalità anche tecniche per quantificare la riduzione del corrispettivo del credito. La disposizione attuativa è contenuta nell'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, applicabile ratione temporis al caso di specie";
- la somma richiesta a titolo di estinzione anticipata "porta un capitale residuo quantificato in applicazione della formula matematica contenuta nell'allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992, che prescrive di fatto l'abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto. Ciò posto ne consegue che le specifiche pattuizioni contrattuali che disciplinano l'estinzione anticipata non contrastano con la normativa applicabile ratione temporis che non chiedeva né tanto meno imponeva, a pena di invalidità, di suddividere i costi e gli oneri, ulteriori rispetto agli interessi, da restituire in caso di estinzione anticipata del prestito";
- "Solo successivamente alla data di stipula del contratto, il Legislatore ha abrogato l'art. 125 TUB sostituendolo con il nuovo art. 125 sexies TUB, introdotto dal D. Lgs. N. 141/2010, che per espressa previsione normativa di fonte comunitaria è applicabile solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva 2008/48/CEE, e dunque è applicabile solo ai contratti stipulati dopo agosto 2010";
- "Con riferimento alla richiesta di restituzione di quanto è stato corrisposto all'agente/mediatore creditizio per la pratica di finanziamento", si tratta di somme percepite dall'agente "per l'opera svolta che si esaurisce nell'aver messo in relazione le parti che hanno poi concluso il contratto";
- il premio assicurativo "è stato incassato dalla Compagnia che assicurava la pratica di finanziamento pertanto la richiesta di restituzione deve essere sottoposta alla stessa Compagnia che tuttora lo detiene come del resto è oggi espressamente previsto dalla Legge 221/2012".



## **DIRITTO**

In via preliminare, occorre chiarire che la collocazione delle vicende relative ai primi due contratti di finanziamento (conclusi nel novembre 2001 e nel febbraio 2005 ed estinti anticipatamente nel febbraio 2005 e, rispettivamente, nell'ottobre 2007) non preclude la cognizione dell'ABF. L'evidente collegamento tra i tutti e tre i contratti conclusi dalla ricorrente, l'estinzione del primo contratto è stata, infatti, finanziata con il secondo contratto, così come l'estinzione del secondo è stata finanziata con la sottoscrizione del terzo contratto, con la conseguenza che le condizioni del terzo e ultimo contratto concluso nell'ottobre 2007 risentono dei conteggi estintivi del secondo contratto, che, a sua volta, risente dei conteggi estintivi del primo contratto, "consente di conoscere la complessiva questione dedotta nel ricorso introduttiva della presente controversia" (Collegio di Roma, decisione n. 491/2012).

L'eccezione di incompetenza temporale del Collegio sollevata dall'intermediario non è, infatti, fondata neppure in riferimento al terzo e ultimo contratto sottoscritto nell'ottobre 2007. Questo Collegio ha già avuto modo di chiarire in più occasioni che, nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all'esecuzione e all'estinzione dei contratti, non alla conclusione o a vizi genetici degli stessi, ed è alla data di estinzione (avvenuta nel luglio 2012) che si deve, quindi, far capo per determinare la competenza di questo Collegio (v. per tutte Collegio di Milano, decisione n. 6627/2013).

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l'art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, prevede che: "II consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto" (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo "l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata"). In particolare, la contestazione dell'intermediario resistente in merito all'applicazione del vigente art. 125-sexies TUB è priva di alcun rilievo. Anche il previgente art. 125 TUB, richiamato dall'intermediario resistente, riconosceva chiaramente il diritto del cliente "ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito"; ne consegue che, come più volte ribadito da questo Collegio, in assenza di una chiara e precisa distinzione tra costi esauriti all'atto della stipulazione del contratto e costi oggetto di maturazione nel tempo, l'"equa riduzione del costo complessivo del credito" non può che essere operata secondo il criterio residuale pro rata temporis fatto proprio dal consolidato orientamento di questo Collegio.

In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo, oltre l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le 'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'), in base al quale: "Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato", l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui "Nei



contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso". Benché tale ultima norma non fosse in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall'art. 22, comma 15-quater, del D.I. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui "Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo".

In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: "onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione" (Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara



ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, del tutto mancante nel caso in esame, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

In particolare, nel caso in esame le commissioni oggetto di contestazione ammontano a: *i*) per il primo contratto, Euro 1.293,62 (commissioni intermediario finanziario), Euro 3.987,50 (commissioni agente) e Euro 2.546,23 (costi assicurativi), per un complessivo di Euro 7.822,35; *ii*) per il secondo contratto, Euro 2.322,64 (commissioni intermediario finanziario), Euro 1.142,28 (commissioni agente) e Euro 1.537,98 (costi assicurativi), per un complessivo di Euro 5.002,90; *iii*) per il terzo contratto, Euro 2.653,20 (commissioni intermediario finanziario), Euro 396,00 (commissioni agente) e Euro 1.667,42 (costi assicurativi), per un complessivo di Euro 4.716,62. Di conseguenza, considerato il numero di rate residue (81 su 120, per il primo contratto; 87 su 120, per il secondo contratto; 67 su 120, per il terzo contratto), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 11.540,63 [=(81/120 \* 7.822,3) + (87/120 \* 5.002,90) + (67/120 \* 4.716,62), cui detrarre l'importo di Euro 241,20 rimborsato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo del terzo contratto, per un importo residuo di Euro 11.299,43 (da ridurre a Euro 11.299,40 in ragione della domanda della ricorrente).

## PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 11.299,40, oltre ad interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANTONIO GAMBARO